

## **OGGETTO : Regolamento disciplina trattamento delle informazioni**

### **ART. 1**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;

b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal dlgs n. 135/99;

c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;

d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;

e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal dlgs n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

### **ART. 2**

#### *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di CANNOBIO della provincia di VCO delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del dlgs n. 135/99.

2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

### **ART. 3**

*(Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa

statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo

dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati

sensibili, dal dlgs n. 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

3. Nell'ambito del rapporto di lavoro (dipendenti, professionisti, amministratori, ecc) è consentita la comunicazione dei dati alla società che elabora i cedolini paga in funzione di uno specifico contratto stipulato col Comune.

### **ART. 4**

*(Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle*

*attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del dlgs n. 135/99)*

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel dlgs n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 4e 3-4bis della legge n. 675/96, l'amministrazione:

a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;

b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;

c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. L'amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

\\SERVERNT\Comune\1.segreteria\regolamenti\privacy\regolamento privacy.doc

### **ART. 5**

*(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuale dalla legge o dal garante)*

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del dlgs n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

**ART. 6**

*(Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del dlgs n. 135/99)*

1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4 del dlgs n. 135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;

- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

## **ART. 7**

### *(Verifiche e controlli)*

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.
2. I responsabili dei servizi presentano su richiesta della Giunta rapporti specifici in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal dlgs 135 dell'11.5.1999 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6, comma 1.
3. La Giunta presenta annualmente al consiglio comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96, del dlgs n. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

## **ART. 8**

### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

\\SERVERNT\Comune\1.segreteria\regolamenti\privacy\regolamento privacy.doc